

Decreto legislativo n. 382 del 29/09/98

Art.1. - Campo di applicazione

1. Le disposizioni previste nel dlgs. 626/94 Si applicano a tutte le istituzioni scolastiche.
2. Si considerano alla stregua di lavoratori tutti gli allievi che per esperienza didattica sono esposti ad agenti chimici, fisici, biologici o utilizzano macchine dotate di videoterminali (non vengono però computati come fattore numerico).
3. I datori di lavoro (presidi, direttori didattici) promuovono ogni idonea direttiva tesa alla formazione, informazione.

Art. 2. - Servizio di prevenzione e protezione

1. Il datore di lavoro può svolgere in proprio il ruolo di responsabile del servizio di prevenzione e protezione allorché il numero dei lavoratori a lui referenti non sia maggiore di 200.
2. Caratteristiche del responsabile del servizio di prevenzione e protezione:
 - a. personale interno all'attività scolastica provvisto di idoneità in quanto iscritto agli albi professionali;
 - b. personale interno all'attività scolastica con capacità adeguatamente comprovata;
 - c. personale interno all'attività scolastica in possesso di specifici requisiti adeguatamente documentati disposto ad operare per una pluralità di istituti;
 - d. personale esterno all'istituzione scolastica dipendente dell'Ente a cui è demandata la fornitura dell'immobile con cui stipulare apposita convenzione;
 - e. personale esterno appartenente ad ente o istituti specializzati in materia di sicurezza o prevenzione.

Art. 3. - Documento

1. Il datore di lavoro (preside o direttore didattico) provvede alla stesura del documento relativo alla valutazione dei rischi.
2. Nelle scuole statali il datore di lavoro può avvalersi della collaborazione degli esperti degli enti locali preposti alla fornitura degli immobili.

Art. 4. - Sorveglianza sanitaria

1. Ai sensi dell'art. 16 Del dlgs 626/94 la sorveglianza sanitaria deve essere effettuata nelle istituzioni scolastiche allorché la valutazione dei rischi abbia evidenziato concrete situazioni di esposizione a rischi per la salute dei lavoratori.
2. Nelle scuole statali la eventuale nomina del medico competente e concordata con le A.S.L.

Art. 5. - Raccordo con gli enti locali

1. Il datore di lavoro ogni qualvolta se ne presentino le esigenze deve chiedere agli enti locali la realizzazione degli interventi necessari a garantire la sicurezza dei lavoratori e a carico degli stessi ai sensi dell'art. 4 Comma 12 del dlgs. 626.

2. Nel caso in cui il datore di lavoro ravvisi grave ed immediato pregiudizio alla sicurezza deve prendere ogni immediata misura atta ad eliminare lo stato di pregiudizio.
3. L'autorità scolastica competente per territorio promuove ogni opportuna iniziativa di raccordo e coordinamento con gli enti locali.

Art. 6. - Formazione ed informazione

1. Specifiche iniziative di formazione devono essere prese dall'amministrazione scolastica da riferire ai datori di lavoro.
2. Compatibilmente con le risorse economiche ed in ottemperanza all'art. 22 Della 626/94 questa deve essere promossa anche per gli stessi lavoratori in collaborazione con gli enti istituzionalmente preposti alla salute dei lavoratori.
3. I contenuti minimi della formazione sono quelli previsti dal d.M. 16.01.1997 Del 3.2.97.

Art. 7. - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

1. L'individuazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è disciplinata da accordi contrattuali da prendere in sede di rinnovi contrattuali.

Art. 8. - Istituzioni scolastiche non statali

1. Il decreto in questione trova applicazione anche nei confronti delle istituzioni scolastiche legalmente riconosciute, parificate e pareggiate.